

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione - Attuazione e Informazione - Disamina - Responsabilità

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XI - n. 7

15 Aprile 1985

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO' CH'E' DETTO» (Im. Cr.)

UN ALTRO ORDINE IN DISORDINE: LE CARMELITANE SCALZE

Le Carmelitane di Metz

1983: *La Vie* pubblica il servizio di due giornalisti «invitati a condividere per tre giorni la vita delle carmelitane di Metz».

«Dov'è il gran velo nero immortalato nelle statue di Teresa di Lisieux?» domanda uno dei giornalisti dinanzi alla nuova tenuta delle carmelitane scalze.

«Lo abbiamo abbandonato all'indomani del Concilio», spiega, del tutto superfluamente, la Priora, esprimendo il proprio sollievo per la liberazione da quell'ingombro. «E poi di che avevamo l'aria velandoci la faccia? Di veri fantasmi! [...] c'era veramente di che aver paura di noi, ve l'assicuro!».

Più che il mutamento d'abito, colpisce questa mentalità mondano-civettuola che l'ha determinato. E, purtroppo, i cambiamenti non si fermano qui.

«Una quindicina delle nostre suore hanno meno di 50 anni. La più giovane ne ha 27. Come volete imporre a delle giovani donne del XX secolo una regola di vita che data da S. Teresa d'Avila, nostra fondatrice, che viveva in Spagna nel XVI secolo?». Pertanto a Metz «come nella maggior parte dei Carmeli che hanno seguito i precetti del Concilio», sono scomparse le griglie tanto in cappella che al parlatorio, perché «era terribile per i genitori vedere la loro figlia attraverso le sbarre!», come «in prigione».

Se le griglie e i lunghi veli sono scomparsi, in cambio è comparso il «tu» e le «suore si chiamano per nome o anche con dei diminutivi»; così c'è una Suor Marie-Angelique che la Priora vezzeggia col nomignolo di *Lilique*. Tutto l'ambiente è stato messo a giorno e le ricercatezze personali, tipiche delle figlie di Eva, sono incoraggiate:

«il giorno in cui una donna non si occupa più della sua tenuta o dei suoi capelli, io mi dico che dev'essere veramente malata» spiega la Priora. Ma il fine giustifica i mezzi: tutto — ella asserisce — è per aiutare le monache a dedicarsi alla preghiera e al lavoro. E sembra che i risultati così ottenuti siano anche eccessivi: «Io insisto molto con le mie suore — confida la Priora — perché spengano le luci alle 23. Ma, a dispetto della loro stanchezza, ci sono sempre di quelle che vegliano fino a tarda notte per meditare, studiare o scrivere». Una pietà e uno zelo contro l'ubbidienza e la regolarità, come faceva osservare Santa Bernardetta ad una consorella dal comportamento simile. Ma anche Santa Bernardetta ha il torto di non essere nata nel XX secolo.

«Ogni giorno — continua la Priora — diamo uno sguardo alla stampa regionale e parigina. Durante i pasti, che si prendono in silenzio, ascoltiamo [non più la lettura delle vite dei Santi, ma] le attualità di *France Culture* [servizio radiofonico francese]. Ogni settimana una suora è incaricata di preparare una selezione delle trasmissioni televisive che possono interessarci. Anche dei film, badi! ultimamente «*Fabiola*» con *Michele Morgan*. Non conosciamo il film citato, ma è certo che film come «*Fabiola*», supposto che sia ben fatto, sono un'eccezione più unica che rara. Sarebbe perciò, interessante sapere quali altri film vedano in televisione le nostre claustrali, di fatto ormai esclaustrate.

E non basta. Col mondo, nel Carmelo, è entrata anche la politica: «Avreste dovuto venire alle ricreazioni durante le elezioni presidenziali! — racconta divertita la Priora — Avevo regolato l'impiego del nostro tempo affinché le suore potessero seguire i dibattiti televisivi. Quando si vota, bisogna sapere perché

e per chi! Ma il bello è stato il 10 maggio all'elezione di M. Mitterand [socialista]: una suora si è messa ad applaudire di gioia, mentre altre si sono allontanate con volto costernato».

Eppure questa Priora, moderna, molto compiaciuta di sé, è una monaca settuagenaria; dei suoi 52 anni di vita monacale i primi 32 li ha vissuti, almeno esteriormente, nell'antica osservanza. Ma mostra di essersi sbarazzata della regola di Santa Teresa con altrettanta disinvoltura e con eguale sollievo che del suo lungo velo.

Le Carmelitane di Parigi

1984: *Télé 7 Jours*, in occasione della trasmissione «*I dialoghi delle Carmelitane*» di Bernanos, pubblica un servizio dal titolo «*Essere carmelitana nell'84*».

«Il Carmelo non è più quello descritto da Bernanos» esordisce la Priora di un convento di Carmelitane scalze presso Parigi. E precisa, anche lei del tutto superfluamente:

«I cambiamenti sono stati più radicali dopo il Vaticano II». Anzitutto bando alla clausura: le Carmelitane scalze ora «possono andare in città per i loro acquisti di prima necessità, o parlare ai commercianti del vicinato e anche ricevere cure mediche all'esterno». Addio alle austerità: «Quanto al digiuno austero di una volta, un nutrimento frugale, ma normale, l'ha rimpiazzato [...] Colazione ogni giorno e riscaldamento dovunque, anche se leggero».

Nella biblioteca, accanto ai classici del Carmelo, hanno fatto la loro comparsa libri di attualità: una biografia di Sadat, monografie sul quarto mondo ecc.

Addio, infine, al silenzio: tutto si riduce a «sforzarsi di non chiacchierare».

inutilmente». Per cui non stupisce quando una monaca dice al giornalista:

«Per vivere la presenza di Dio, si può benissimo scegliere tanto il matrimonio che il Carmelo». D'accordo, considerato a che si sono ridotti i Carmeli oggi.

Le Carmelitane di Mazille

1985: *Le Monde* (24 gennaio) dedica un servizio, dal titolo *Le clausure della libertà*, al Carmelo «moderno» che sorge — ironia della sorte! — presso Cluny, culla della rinascita benedettina, che diede alla Chiesa il grande Papa riformatore, Gregorio VII.

Il Carmelo, costruito a Mazille, in pieno fervore postconciliare, ha voluto distaccarsi anche architettonicamente dalla tradizione carmelitana:

«La cappella, moderna e chiara, accoglie i numerosi visitatori, che possono non soltanto partecipare alla vita liturgica della comunità, ma anche condividere i lavori nei campi e incontrare alcune sorelle addette normalmente all'ospitalità...», perché anche le carmelitane di Mazille — spiega l'articolista — «non vivono la loro "clausura" in un vaso chiuso [ossia non la vivono affatto]». «Hanno stretto da lunga data amicizia con la Mission de France, e i preti operai, s'interessano ai problemi del giorno (durante la nostra visita, una delle letture dell'Ufficio serale era un testo di Vincenzo Cosmao sullo sviluppo del terzo mondo [è la... Sacra Scrittura dei novatori!]) e i visitatori di passaggio — giovani, stranieri, bisognosi, esercitanti... giornalisti — sono accolti col sorriso, quasi non turbassero affatto il ritmo d'una esistenza, regolata, malgrado tutto, come un orologio». Il che poi è tutto da vedersi. Intanto la Priora, dichiara: «Io non amo molto la parola "clausura" [e non soltanto la parola, stando a quanto riferisce il giornalista di *Le Monde*] e il silenzio «non è mutismo». E chi mai l'ha detto? Ma è costume dei progressisti mascherare la loro opera di demolizione con la pretesa di eliminare eccessi o abusi; così, con il pretesto di curare un dito, tagliano via... la mano.

Interrogata sulla scottante questione della nuova legislazione delle Carmelitane scalze, la Priora di Mazille risponde: «questi problemi sono secondari [sic!]; la nostra vera preoccupazione sono

Ma che sarà mai di quelle anime che, nonostante il loro grande rilassamento nell'osservanza della regola, vivono in pace?

S. Teresa di Gesù

la disoccupazione in Francia, l'Etiopia, il terzo mondo... Il resto sono distrazioni. La vita passa e non bisogna perdere tempo in futilità». Futilità! Incredibile; ma vero, tale è per la «moderna» Priora di Mazille una questione, che mette in causa l'essenza stessa della vita carmelitana. Troppo manifestamente, questa carmelitana scalza condivide ormai con San-

No, sorelle mie, non meritano il nostro interessamento gli affari del mondo.

S. Teresa di Gesù

ta Teresa solo... l'origine spagnola.

Resistenze

Grazie a Dio, un affossamento così radicale della riforma di Santa Teresa ha suscitato delle reazioni nel mondo carmelitano. Tensioni e contrasti sono sorti tra i vari Carmeli e in seno agli stessi, e sono andati acuitizzandosi in vista della definizione della nuova legislazione. La questione, infatti, è tutt'altro che una «futilità», come è stata sbrigativamente liquidata dalla Priora di Mazille: si tratta di stabilire se le Carmelitane scalze devono ritornare quell'Ordine di vita contemplativa voluto da Santa Teresa o divenire uno dei tanti Ordini di vita attiva, malamente aggiornati in nome del Concilio. In tal senso, infatti, è andata trasformando in questo ventennio la maggior parte dei Carmeli, legittimando la metamorfosi con lo statuto varato nel 1977 dall'allora Preposito generale P. Finian Manahan. Statuto, *ad experimentum*, per cinque anni, che sostituiva alle Costituzioni definitive di Santa Teresa del 1581 le prime Costituzioni del 1567 e pretendeva adattare alle direttive del Concilio tramite le cosiddette «Dichiarazioni», divenute — superfluo precisarlo — porta di passaggio di ogni deviazione.

Con l'avvicinarsi della scadenza del disastroso esperimento, si sono moltiplicate le suppliche alla Santa Sede dei Carmeli risolti a restar fedeli, contro ogni pressione, alla riforma della loro santa Fondatrice. Nel 1982, al termine del quinquennio, per ordine dell'attuale Pontefice, tutti i conventi delle Carmelitane scalze sono stati consultati sulla questione della loro futura legislazione. Risultato: il 20% (150 Carmeli su 826) ha rigettato le «Dichiarazioni» e ha chiesto quale testo base della redigenda legislazione le Costituzioni di Santa Teresa del 1581; l'80% ha chiesto come testo base le «Dichiarazioni» con le Costituzioni del 1567.

Forte di una così rilevante maggio-

ranza e timoroso che il contrasto si tramutasse in una scissione, il nuovo Preposito generale, il P. Philippe Sainz de Baranda, ha chiesto l'intervento della Santa Sede per salvaguardare l'«unità» dell'Ordine, ovvero per imporre anche ai 150 Carmeli recalcitranti l'abbandono della vita contemplativa.

Una doccia fredda

La Santa Sede è intervenuta con una lettera, a firma del card. Casaroli, datata 15 ottobre 1984. Si comunicano al Preposito generale le disposizioni del Santo Padre circa la legislazione definitiva delle Carmelitane scalze.

Dopo aver rilevato che «gli avvenimenti degli ultimi 20 anni, con l'intricarsi delle tensioni e delle controversie che ne sono derivate, hanno reso la questione "grave e difficile" [secondo l'espressione usata dallo stesso Preposito]» e che «numerosissime voci all'interno della grande famiglia delle Carmelitane scalze chiedono, con suppliche, che si sono fatte più pressanti in questi ultimi tempi, una legislazione fedele al carisma teresiano», si puntualizza che «l'unità è, sì, un valore di grande importanza, ma, per restare autentica, deve coniugarsi indissolubilmente con la fedeltà al carisma della fondazione. [...]. L'unità che si deve ricercare ad ogni costo non è di natura sociologica e non risulta dalla somma dei consensi e dalla maggioranza numerica dei monasteri [...]. Si è nell'unità se ci si conforma a tutto ciò che la santa fondatrice ha voluto».

Premesso ciò, la lettera stabilisce dove va ricercato il «carisma della fondazione»: «è fuor di dubbio che il carisma della riforma teresiana trova la sua vera espressione nelle **Costituzioni del 1581**», perché «se le Costituzioni del 1567 esprimono già le sue intuizioni fondamentali [...] le Costituzioni del 1581, arricchite da 14 anni d'esperienza, fissano con più grande precisione e più incisivo vigore la linea concreta da seguire per la realizzazione di queste intenzioni riformatrici».

Pertanto si comunica che — secondo le disposizioni impartite personalmente dal Santo Padre — «la struttura portante» della legislazione delle Carmelitane Scalze, che sarà redatta sotto la presidenza della Sacra Congregazione competente, saranno le Costituzioni del 1581 (richieste dai Carmeli in minoranza) e non quelle del 1567 (richieste dai Carmeli in maggioranza).

La lettera della Santa Sede, ribadita particolarmente la necessità della clausura, conclude: «Tuttavia alle religiose [...] che, dopo un periodo di prudente attesa, non riusciranno a riconoscersi in questo progetto nettamente carmelitano-teresiano, potranno essere eventualmente pro-

poste altre forme di vita consacrata».

In altre parole: i Carmeli devono ritornare Carmeli; chi la pensa diversamente è libero di andarsene.

La «sorpresa» dei Carmelitani

Le disposizioni del Santo Padre pervengono ai Carmeli accompagnate da una lettera del Preposito generale, nella quale si professa, sì, «piena sottomissione» alla volontà del Santo Padre, ma si afferma anche che si tratta di una sottomissione «vissuta nella fede e nella speranza davanti alle vie sempre misteriose del Signore». E più esplicitamente: «indubbiamente per la grande maggioranza dell'Ordine, monache e frati, le disposizioni del Papa sono sorprendenti e inattese. Di conseguenza non posso non indovinare che per molti il dolore sarà grande e la tentazione grave».

Eppure il Preposito generale deve riconoscere che le deliberazioni del Santo Padre sono «a favore della vita puramente contemplativa». Perché, dunque, esse giungono «sorprendenti ed inattese» alla grande maggioranza dell'Ordine carmelitano, non solo femminile, ma anche maschile? Evidentemente perché la grande maggioranza dell'Ordine, monache e frati, ha da tempo voltato le spalle a quella vita puramente contemplativa, alla quale lo aveva riportato la riforma di Santa Teresa. Come dimostrano *ad abundantiam* i tre servizi sopra illustrati. E se si riflette a quel che rappresentano per la

Chiesa gli Ordini contemplativi, si può ben misurare l'entità della catastrofe.

Un Concilio buono a tutti gli usi

Nello scorrere la documentazione relativa a questo grande Ordine in grande disordine, un'osservazione s'impone. Le Carmelitane di Metz affermano di aver seguito, come la maggior parte dei Carmeli, i «precetti del Concilio». E al Concilio si appellano le Carmelitane di Parigi e di Mazille per giustificare la loro radicale metamorfosi, e particolarmente l'abolizione della clausura.

D'altro canto, al Concilio, ed esattamente al Decreto *Perfectae caritatis*, fanno riferimento anche i Carmeli decisi a restare fedeli al carisma teresiano.

Al Concilio le Dichiarazioni del 1977 pretendevano adeguare le Costituzioni delle Carmelitane scalze. Ma al Concilio si appella anche la recente lettera della Santa Sede, riconfermando la clausura, che, in nome di quelle Dichiarazioni e del Concilio, era stata abolita. Ancora una volta il Vaticano II si rivela un Concilio buono a tutti gli usi.

Un primo passo indietro?

Comunque la lettera a firma di Casaroli è sostanzialmente chiara, inequivocabile; al punto che saremmo tentati di considerarla un, sia pur felice, errore, se non fosse per l'accento al Vaticano II. Ora, un'esperienza ormai ventennale ci

autorizza ad essere diffidenti: in nome del Vaticano II finora non è mai venuto niente di buono per la Chiesa. Ed ecco, a confermarci nella nostra diffidenza, un *Comunicato Stampa de L'Osservatore Romano* (29 marzo 1985).

Facendo riferimento alle informazioni diffuse dalla stampa, che «si sono soffermate in particolare al fatto che la Santa Sede ha avocato direttamente a sé l'aggiornamento della legislazione delle Carmelitane Scalze, riproponendo le Costituzioni Teresiane dell'anno 1581, e mettendo così fine ad alcune sperimentazioni già concesse dalla Santa Sede ed accettate dalla maggioranza dei Carmeli» si precisa che «nell'elaborazione della futura legislazione sulla linea tracciata dal Santo Padre, la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari [...] terrà conto dello spirito e delle finalità volute dalla Fondatrice S. Teresa di Gesù, e delle sane tradizioni, che costituiscono il patrimonio spirituale dell'Ordine. Quindi ci si gioverà delle consultazioni, delle esperienze e degli studi fatti in questi ultimi anni. E tutto sarà fatto sulla scia e la luce del Concilio Vaticano II». Così quanto sembrava cacciato dalla porta, minaccia di rientrare dalla finestra.

Solo in sede di rielaborazione definitiva sapremo se anche per le Carmelitane scalze, come già per i Gesuiti, l'intervento della Santa Sede, dopo aver suscitato tante speranze, si risolverà in... «tanto rumore per nulla».

Hirpinus

La «BASE» ecclesiastica e il Concordato

Il malcontento della base

Convegni ed incontri si sono svolti nei giorni scorsi un po' in tutta Italia — ma specialmente a Roma — per illustrare al clero le novità rivoluzionarie del Nuovo Concordato. Non si è trattato però dei soliti corsi di «aggiornamento» organizzati dalla Conferenza Episcopale: questa volta la CEI ha dovuto mettere in moto la sua organizzata macchina di «persuasione» per far fronte alla crescente ostilità da parte del clero, ma soprattutto dei parroci, verso le disposizioni economiche e istituzionali previste dal Nuovo Concordato.

Lo scontento della base ecclesiastica va esprimendosi con le defezioni, a volte con il mugugno. A Roma, ad esempio, durante un importante convegno svoltosi alla Pontificia Università Urbaniana (11-15 marzo), il Vicariato ha dovuto mobilitare un plotone di suore perché venissero ad applaudire relatori della fama di Mons. Nicora e Mons. Fagiolo, per rimediare

alla decisa defezione del clero. Negli stessi giorni, durante un convegno indetto all'EUR dalla Federazione Nazionale del Clero Italiano, il relatore più prestigioso, il vicepresidente della CEI Mons. Castellano, ha pronunciato il suo discorso accompagnato da un continuo coro di bisbigli e di mugugni, tanto da esser costretto ad un certo punto ad alzare la voce per ricordare freddamente al pubblico che le «riforme» del Nuovo Concordato sono state decise dalla Santa Sede stessa; per tutta risposta, l'uditorio alla fine ha praticamente negato all'oratore l'applauso di circostanza.

Poco sensibile, e a torto, al fondamentale aspetto dottrinale della nuova normativa concordataria, la base ecclesiastica si sente però, con piena ragione, minacciata dalle disposizioni riguardanti il campo degli enti e beni ecclesiastici. La CEI sta cercando di imporre questa profonda «riforma» istituzionale e finanziaria alternando esortazioni, promesse e minacce, ma soprattutto mettendo il cle-

ro di fronte al fatto compiuto e scaricandogli addosso le pesanti conseguenze. Dietro le belle parole di «spiritualizzazione della funzione ecclesiastica», di «perfetta libertà della Chiesa» e di «povertà evangelica» — sono questi gli slogan ricorrenti — la Gerarchia sta operando per attuare una vera e propria spoliatura dei «corpi intermedi» della Chiesa, un accentramento burocratico a favore del governo centrale della CEI e una conseguente umiliazione della stessa figura del parroco, il tutto deciso e realizzato dall'alto, senza nemmeno interpellare i diretti interessati, come ha dovuto ammettere lo stesso *Avvenire*, costretto dal montare della protesta a dedicare un'intera pagina alle rimostranze del clero (23 febbraio 1985, p. 12).

Per sintetizzare le conseguenze economico-istituzionali della nuova normativa concordataria, ci rifaremo qui al libro di denuncia, sintetico, ma organico e documentario, del prof. Roberto de Mat-

tei: *L'Italia Cattolica e il Nuovo Concordato* (Roma 1985, richiedibile al Centro Culturale Lepanto, Via Tribuna di Tor de' Specchi 18a, 00186 Roma).

Confisca della congrua

Vediamo, ad esempio, la discussa questione riguardante la cosiddetta *congrua*. Com'è noto, anche se volutamente obliterato dal Governo italiano e dai vertici ecclesiastici, essa non è una tassa assicurata dallo Stato a beneficio della Chiesa, ma un *parziale* risarcimento al clero della vasta spoliazione dei beni ecclesiastici attuata dall'antico Governo liberal-massonico mediante l'iniqua legge di confisca del 1866. Non si tratta dunque di un privilegio, come oggi vogliono darci ad intendere, ma di una doverosa, e soltanto parziale, riparazione ad un'ingiustizia e ad un ladrocinio di portata storica. Ora, costringendo il clero a rinunciare alla «congrua», la Santa Sede e la CEI consentono, pur non avendone il diritto, che lo Stato italiano attui, dopo la confisca dei beni della Chiesa, anche la confisca della rendita parzialmente risarcitiva a suo tempo provvidenzialmente ottenuta. Con un colpo di spugna, la Chiesa viene così privata radicalmente di un patrimonio che la generosità e la devozione dei fedeli, durante l'arco di alcuni secoli, le avevano devoluto.

Espropriazione del diritto alla congrua

Oltre a questa confisca operata dallo Stato a danno della Chiesa, con il beneplacito degli attuali vertici ecclesiastici, il Nuovo Concordato prevede anche una seconda confisca, operata questa volta dalla stessa CEI, a danno dei detentori del diritto agli uffici e beni ecclesiastici.

Conformemente alle disposizioni del Nuovo Codice di Diritto Canonico, infatti, la «congrua» verrà sostituita da un contributo erogato al clero da nuovi istituti finanziari ecclesiastici diocesani, sotto la direzione del Vescovo, che accentreranno tutte le offerte dei fedeli ridistribuendole a loro volta, secondo criteri burocratici, alle parrocchie, agli ordini religiosi e agli altri enti ecclesiastici (art. 21 del testo concordatario). I fedeli non potranno più, quindi, fare donazioni a un parroco (o a un Ordine, o a un Istituto) di loro gradimento o interesse, ma dovranno cedere le offerte ad un'anonima «cassa comune» diocesana, che disporrà dei donativi ridistribuendo i proventi — come ha ammesso, parlando all'Urbaniana, Mons. Fagiolo — in modo da realizzare, nel clero, il maggior livellamento possibile delle retribuzioni. Per evitare che una parte del clero goda di offerte e di beni non previsti dall'*Istituto Centrale per il sostentamento del Clero*, che coordinerà dall'alto i finanziamenti

per conto della CEI, si sta già provvedendo — come ha riferito Mons. Castellano — a un completo e rigoroso censimento delle rendite e dei beni ecclesiastici, in base al quale la CEI deciderà le entità dei finanziamenti.

Questo è quello che avverrà sotto il nome di «*superamento del sistema beneficiale*», giudicato «*medioevale*», e «*sorpassato*» dalla Gerarchia. E' facile immaginare quanto questa centralizzazione burocratica delle finanze ecclesiastiche danneggerà la Chiesa, non solo perché cercherà di realizzare un forzato collettivismo economico diocesano e interdioocesano, ma anche perché favorirà la corruzione nel clero, dato che molti ecclesiastici, espropriati dalla CEI dei benefici a cui avevano diritto, cercheranno di ottenere illegalmente, e forse illecitamente, sia dalla cassa comune ecclesiastica, sia direttamente dai fedeli, ciò che prima era loro riconosciuto come diritto; insomma il parroco (o l'ente ecclesiastico) sarà d'ora in poi preoccupato molto più della propria sopravvivenza economica che non della sua missione sacerdotale ed evangelizzatrice. Quando si parla di «*spiritualizzazione della funzione sacerdotale*» e di «*Chiesa dei poveri*», bisognerebbe piuttosto ricordarsi del motto secondo cui «chi vuol fare l'angelo diventa bestia».

In sostanza, la questione può riassumersi in questa riflessione:

«La nuova concezione sembra improntata a quei principi di livellamento e di uguaglianza contrastanti con la struttura gerarchica e disuguale della Chiesa. Il sistema beneficiale era espressione, sul piano economico, della concezione tradizionale della Chiesa; il nuovo sistema abolisce invece ogni disuguaglianza, azzerando artificialmente le condizioni economiche di tutti gli ecclesiastici: esclude la possibilità di una elargizione ragionata, coartando la libertà di offerta del fedele, che non potrà più scegliere il destinatario e la modalità della sua offerta, ma che sarà costretto ad erogare il suo denaro ad un'anonima cassa comune, che lo ridistribuirà secondo criteri burocratici. Siamo di fronte ad una forma di socializzazione economica che penetra all'interno del Corpo Mistico di Nostro Signore» (R. de Mattei, *op. cit.*, pp. 87-8).

Il Nuovo Concordato strumento d'ingiustizia

Benché esaltato dai vertici politici ed ecclesiastici come strumento di maggiore libertà politica e religiosa, il Nuovo Concordato si rivela quindi inequivocabilmente come strumento di grave ingiustizia in tutti i campi in cui verrà applicato: in quello religioso, poiché esso, sancendo l'apostasia dello Stato italiano dalla vera Religione, lede i diritti di Dio; in quello matrimoniale, perché nega l'esclusiva

giurisdizione ecclesiastica su quel Sacramento; in quello scolastico, perché riduce l'insegnamento religioso a scelta facoltativa; in quello degli enti e beni ecclesiastici, perché riduce gravemente lo stesso concetto giuridico di «ente ecclesiastico» lasciandolo a discrezione dello Stato e inoltre, come abbiamo visto, lede i diritti sia del clero e delle istituzioni religiose di ogni ordine e grado, sia i diritti dei fedeli, che saranno quindi sempre meno propensi a devolvere denaro o beni immobili di cui dovranno ignorare la destinazione concreta.

Il Nuovo Concordato strumento d'imposizione

Va soprattutto osservato che questa «rivoluzione concordataria» non è stata affatto «subita» dalla Gerarchia per colpa dell'invadenza statale, anche se ovviamente i vari Governi hanno fatto pesanti pressioni in tale direzione; al contrario, come ha detto senza mezzi termini uno dei responsabili dell'accordo di Villa Madama, Mons. Nicora, parlando all'Urbaniana, il Nuovo Concordato è stato deliberatamente *volutato* dalla Santa Sede e dalla CEI come strumento di una nuova fase di collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, e **soprattutto come strumento mediante il quale la Gerarchia, facendosi forte di ineludibili e coercitive disposizioni di legge, possa imporre alla recalcitrante base ecclesiastica quelle «riforme strutturali» previste dalla «nuova concezione della Chiesa» espressa dal nuovo Codice di Diritto Canonico.** Altro che «libertà evangelica», dunque! Altro che depolitizzazione della Chiesa!

Il Nuovo Concordato ci darà come risultato una nazione italiana decristianizzata al massimo, e un mondo ecclesiastico ancora più sottomesso al nefasto «spirito del mondo» e dimentico della propria missione santificatrice.

M.D.R.

CANADA

A Stellarton tre anni fa sei cattolici tentarono di ricevere in ginocchio la S. Comunione. Invece, si presero dal loro parroco una denuncia e, dietro testimonianza avversa del loro Vescovo, sei mesi di prigione dal Tribunale di prima e seconda istanza (cfr. *si sì no no* a. IX n. 12, p. 7). Ora, la Corte Suprema del Canada li ha mandati assolti perché il reato di aver turbato l'ordine della funzione religiosa non sussiste.

Da parte sua, l'avvocato dei sei imputati ha fatto rilevare alla Corte che il «diritto d'inginocchiarsi» deve considerarsi garantito dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà.

Resta così dimostrata l'ipocrisia degli ecclesiastici «conciliari», i quali tacciono dei diritti di Dio, blaterano dei diritti umani e calpestano con gli uni anche gli altri. E' vergognoso che un Tribunale civile riconosca ai cattolici ciò che nega loro la Sacra Congregazione per il Culto: il diritto di adorare Dio in ginocchio.

II «CARDINALE LAICO»

Veramente, Giovanni Valentini, caporedattore del quotidiano «la Repubblica» (ultra laicista, anticattolica per eccellenza), intitola il suo libro *Un certo [nome comune alla collana] Carlo Maria Martini. La rivoluzione del Cardinale*, Sperling e Kupfer editori, Milano 1984, pp. 115.

Il titolo «cardinale laico» (pp. 52-73) ci offre l'esatta descrizione, o pittura che dir si voglia, dell'Arcivescovo di Milano, sempre gesuita, già rettore del Pontificio Istituto Biblico, già rettore della Gregoriana, piemontese di nascita. Progressista in esegesi; ora aperto ad ogni novità (o vecchiume ripreso dai neo-modernisti); paladino delle cause sballate: femminilismo, confessione o assoluzione collettiva; primo attore sempre, come nel Sinodo dei Vescovi, per «un'apertura consapevole e realistica verso il mondo esterno» (vedi, ad es. pp. 59-99 s.).

Il laicista e rosso Valentini ne tesse l'elogio. «Di lui [il card. Martini] si dice, innanzitutto, che sarà il futuro papa» (p. 1). Manca solo la scelta del nome. Per ora è soltanto l'anti-papa, l'anti-Wojtyła (pp. 92-103), che ne critica i discorsi (p. 62); l'anti-card. Siri (pp. 95 ss.).

Alla morte di Paolo VI, la stampa di sinistra latino-americana, assecondata dalla stampa affine di altre nazioni, aveva già il «suo» papa: l'allora card. Pironio, già denominato «vescovo dei ribelli-guerriglieri montoneros»; per loro il nuovo papa, il successore del «sinistro» Montini, aveva già un nome: Eduardo I.

Si narra negli annali domenicani che un novizio, dalla fantasia troppo accesa, fatta per prova una predica ed avutone il plauso dal Superiore, ritornato in cella, cominciò a fantasticare sul suo avvenire, partendo appunto dalla soddisfazione provata per il suo saggio oratorio. «Ebbene — sognava ad occhi aperti e ripeteva a se stesso ad alta voce — appena professore, incomincerò a passare, sempre più conosciuto ed applaudito, da un pulpito all'altro; alle prime elezioni, sarò fatto provinciale; quindi generale; e, stigmatizzato dalla Curia, per la gloria dell'Ordine, sarò creato Cardinale; e al primo conclave, per i meriti acquisiti, sarò eletto papa. Quale nome sceglierò? Vediamo un po'». Il suggerimento, reale questa volta, gli venne dallo spioncino, da dove il Maestro dei Novizi, aveva seguito il soliloquio con l'ascesa fantastica: «Minchione primo!»

Ora, si ripete la storia per il «cardinale laico»: avremo un papa «laico»: è già pronto: l'anti-papa Carlo Maria Martini, con il plauso vivo del partito comunista

italiano (pp. 56-57). Gli resta solo da scegliere il nome. Suo cardinale segretario di Stato, già «in pectore», sarà il vescovo di Ivrea, il «rosso» Bettazzi, per ora accanto a lui in piazza (p. 50).

Per esaltare il suo idolo, il laicista Valentini, ricorre all'espedito d'uso: contrapporlo allo stesso pontefice, Giovanni Paolo II e al cardinale Siri. Valentini, naturalmente, parla del papa, come ne può parlare un suo pari: «animalis homo non percipit...». E mette in mezzo il card. Siri proprio con una forzatura. Lui, affatto incompetente in teologia, si erge a giudice su una disputa che ha per tema la... SS. Eucaristia (pp. 95-98). I fatti sono noti. Per il numero 2 (aprile-giugno) 1982 di *Renovatio*, la rivista fondata nel 1965 dal card. Siri e che si stampa a Genova, il professore di teologia della Università del Laterano, mons. Brunero Gherardini, ben noto per le sue valide ed erudite pubblicazioni scrisse *Guardando al XX Congresso Eucaristico Nazionale* (pp. 198-209), un articolo che si sofferma a presentare e a criticare principalmente il contributo su «La dimensione cristologica della Eucaristia», pubblicato nel n. 2 de «I documenti di lavoro» a cura del Centro Direttivo del XX Congresso Eucaristico Nazionale (Diocesi di Milano, settembre 1981). Il contributo «elabora, sullo sfondo dell'attuale teologia sacramentaria, l'assunto della "dimensione" cristologica dell'Eucaristia».

«Il suo linguaggio — dimostra mons. Gherardini — è strano, oscuro, involuto, da iniziati». Basti pensare agli ispiratori, imitati o ricopiati: l'olandese domenicano E. Schillebeeckx e il «funereo» gesuita Karl Rahner! Lo stesso dicasi per la dottrina, come rileva mons. Gherardini.

Nessuna meraviglia: basti ricordare le correzioni imposte a *Il Nuovo Catechismo olandese*, capolavoro — si fa per dire — dello Schillebeeckx: n. 5 *Circa il sacrificio della Croce e il Sacrificio della Messa*; n. 6 *Circa la reale presenza e la conversione eucaristica* che giustamente insiste sul termine «transustanziazione», consacrato dal Concilio di Trento. Mentre il prof. Gherardini, con garbata polemica, metteva, come si suol dire, i punti sulle i, la reazione dei due «teologi» e monsignori, Giuseppe Colombo (pupillo di Carlo, il teologo privato di papa Montini!) e Inos Biffi fu davvero incomposta, condotta sui trampoli. Basti dire che incomincia con l'attribuire all'evangelo di San Giovanni c. 6 la insostenibile espressione: «con la sua morte Gesù

Cristo... ha istituito il suo corpo e il suo sangue».

Espressione, — nota il Gherardini — «è difficilmente componibile con un'esigenza d'esattezza teologica, secondo la quale Gesù Cristo istituì non il suo Corpo e il suo Sangue, ma il sacramento del suo Corpo e del suo Sangue e ciò non con la morte di croce, ma con quel gesto che anticipava nel sacramento stesso la sua morte e con il quale abilitava i suoi ad iterare, attualizzandolo, ciò che Egli per primo aveva fatto».

Ebbene, nella loro invettiva contro mons. Gherardini, i due «teologi» sunnominati non sanno trovare altro argomento che questo: l'espressione è di San Giovanni c. 6 e Gherardini, criticandola, critica perciò San Giovanni, lo stesso Evangelo. Sennonché si dà il caso che questo riferimento scritturale è soltanto una loro... «spiritosa invenzione».

Il Valentini, benché laicista e affatto ignaro di teologia, avrebbe comunque potuto documentarsi leggendo *Eucaristia e polemica*, la «premessa redazionale» alla pubblicazione integrale della pretesa risposta, in realtà vuota invettiva, dei due «teologi» milanesi (pp. 251-54 e 255-270 di *Renovatio*, aprile-giugno 1983).

Evidentemente, invece, si è attenuto ai superficiali cenni datigli da quei teologi, i quali hanno attribuito la messa a punto della *Redazione* allo stesso card. Siri.

Ma cosa c'entra il «cardinale laico»? Valentini ci dice che praticamente, in un modo o in un altro, il documento n. 2, criticato giustamente da mons. Gherardini, risale in realtà al card. Carlo Maria Martini S. J., che preferisce il linguaggio del suo ex-confratello Karl Rahner, contro la chiarezza di San Tommaso d'Aquino.

Anche Leonardo Boff, il francescano della «liberazione», si appella al «cardinale laico». Il laicista Valentini è in buona compagnia. Sempre contro Roma. Sempre contro il papa. E' il loro mestiere. C'è da scommettere che col «papa laico» il Valentini sarà eletto direttore de *L'Osservatore Romano*. Egli, nel suo elogio, ha ommesso di dire qualche parola sull'elettore del «suo» cardinale, mons. Francesco Marchisano, sottosegretario alla S. Congregazione per l'educazione cattolica, ma in realtà fac-totum in quella Congregazione e nei maneggi curiali; egli vigila per il suo «eletto»; ed ora tiene le fila per lui, così come mons. Capovilla faceva per il card. Montini, finché questi rimase cardinale a Milano.

Natanaele

SEMPER INFIDELES

● **Venezia** su *Gente Veneta* del 20 ottobre 1984 un certo **don Giuseppe Visentin** si rallegra che «il ritorno al "Credo" comune nicenocostantinopolitano sta segnando l'avvicinarsi dei protestanti ai cattolici nel riconoscimento del valore della Tradizione».

Su *Il Gazzettino* del 25 gennaio 1985 il teologo luterano Frithjof Roch scrive: «Egregio cronista,

a nome del pastore della comunità evangelica-luterana di Venezia Jürg Kleemann e dell'anziano della comunità valdo-metodista di Venezia Guido Colonna-Romano vorrei fare una precisazione a proposito dell'articolo "Settimana ecumenica dei cristiani veneziani" apparso sul *Gazzettino* di martedì 15-1-85 pg. 10, in cui è detto che i responsabili delle cinque confessioni cristiane veneziane a conclusione della settimana s'incontreranno nella basilica "pregando assieme sulla tomba dell'evangelista Marco". **Tale espressione non appartiene al nostro linguaggio di vita di Chiesa, anzi siamo perplessi di fronte alle sue implicazioni.**

E' noto, infatti, che Lutero, tra l'altro, rigettò il culto dei Santi e delle loro reliquie, da sempre in onore nella Chiesa cattolica. Altro che «avvicinarsi dei protestanti ai cattolici nel riconoscimento del valore della Tradizione!» Qui siamo alla resa senza condizioni dei cattolici ai protestanti, i quali, invece, seguitano a mettere puntigliosamente i puntini sugli dei loro errori.

● **Belgio:** l'Università cattolica di **Lovanio** ha conferito la laurea *honoris causa* al P. J. Sobrino S. J., già consigliere teologico di Mons. Romero, l'Arcivescovo di San Salvador vittima del suo sinistrismo.

Il conferimento è stato così motivato dal Rettore di quell'Università: «Questa laurea *honoris causa* è anche una testimonianza di sostegno alla teologia della liberazione». Proprio così! a quella teologia della liberazione contro la quale la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato recentemente un documento.

Nei Paesi Bassi lo «spirito» antiromano, fatto circolare anche nel Vaticano II, continua ad imperversare nelle stesse Università cattoliche, consenziente la **Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica**, con il suo onnipotente Sottosegretario **Mons. Marchisano**.

● **Francia.** In occasione dell'incontro a Rueil tra ebrei e cristiani della regione parigina, **La Croix** (26 gennaio

1985) invita i cattolici a prender coscienza «delle difficoltà — tre soprattutto — che ostacolano ancora oggi l'incontro tra cattolicesimo e giudaismo. Anzitutto il contenzioso di una storia, nella quale la Chiesa è spesso apparsa dalla parte di coloro che perseguitavano gli ebrei; poi la ferita incancellabile dell'olocausto dell'ultima guerra; ed infine il rifiuto da parte dei giudei della nostra fede in un Dio Trino e in un Messia figlio di Dio fatto uomo. Anche la Croce appare loro come un permanente rimprovero».

A sentire questi novatori, non c'è efferatezza nella storia di cui la Chiesa non sia stata complice, fino al «ravvedimento» del Vaticano II, s'intende. Comunque, i redattori de *La Croix* si tranquillizzano: i nuovi catechismi, ispirati appunto allo «spirito» di quel Concilio, della Trinità non fanno parola e dall'asserire la divinità di Nostro Signore Gesù Cristo si guardano bene. Quanto alla Croce, una volta negato, come è negato, il valore salvifico del Sacrificio di Cristo, si farà presto a farla sparire dalle nostre chiese, dalle nostre case, dalle nostre tombe. Come, d'altronde, è già scomparsa dalla copertina de *La Croix*, portavoce dell'Episcopato francese, la cui permanente infedeltà può misurarsi rileggendo quanto San Pietro disse ai Giudei senza attenuazioni e senza perifrasi (*Atti*, 3, 13-19): «Voi rinnegaste il Santo, il Giusto e vi faceste dare in dono un omicida [...]. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché siano cancellati i vostri peccati».

Ma San Pietro — si sa, poveretto! — stava ancora al sì sì no no evangelico, oggi spazzato via dall'ecumenismo del Concilio Vaticano II.

● **Il Regno del S. Cuore** (settembre 1984) dei **Dehoniani** di Bologna, a p. 1, sotto il titolo «Il diritto di morire a modo proprio» scrive:

«è lui [il morente] che può decidere se accompagnare o no con la preghiera la propria traversata. Nessuno ha il diritto di imporgli [sic!] la preghiera. E ancor meno abbiamo il diritto di "sfruttare", in un certo modo, la debolezza di un ammalato per condurlo lungo strade su cui non potrebbe riconoscere la verità [?] del proprio paesaggio interiore».

Il «diritto» di morire e di essere lasciati morire come un cane implica logicamente anche un altro «diritto»: quello di andarsene all'inferno, tra il massimo «rispetto» degli astanti. Evidentemente, è un «diritto» che può rivendicare solo chi ha perduto ogni residuo di fede e di timor di Dio. Ed infatti lo rivendicano da circa duecento anni i

cosiddetti «liberi pensatori»; almeno finché la morte la guardano da lontano. Oggi lo scoprono, con notevole ritardo, anche i religiosi [?] Dehoniani, passati ormai dal Regno del S. Cuore al regno di satana.

Da notare che il bollettino sopra citato è destinato agli amici dello Studentato per le Missioni dei Dehoniani. Ora, poiché si ha il diritto di morire e, a maggior ragione, di vivere a modo proprio, non si comprende, tra l'altro, perché i Dehoniani continuino a spillare denaro ai loro ingenui «amici», con il pretesto di Missioni, nella cui necessità non credono più.

● In preparazione al **Convegno ecclesiale di Loreto**, *Il Tempo* (6 aprile 1985) pubblica un'intervista del «contemplativo» **Carlo Carretto**, ex presidente dell'Azione Cattolica, poi Piccolo Fratello di Gesù nel Sahara, autore di *Lettere dal deserto*, ma, come il prezzemolo, presente sempre in ogni minestra.

«Si dà poco spazio ai laici — egli dichiara — perché la Chiesa è troppo legata al culto, alla messa della domenica. In una chiesa simile, il primato spetta al clero mentre il laicato non conta niente e le donne meno ancora. Quando invece ha voluto il Concilio è evidente che il laicato acquista importanza. Essere cristiani non vuol dire andare a messa; questa è la Chiesa clericale. La Chiesa laicale è la Chiesa che s'interroga sul lavoro, sulla politica e sullo stesso impegno laicale e questo sono i laici che lo fanno. Però già da Pio XI e da Pio XII stiamo uscendo da queste difficoltà e il laicato sta prendendo coscienza anche se non ha ancora una giusta posizione nella Chiesa perché chi comanda sono ancora i preti. Ma è una meraviglia il sorgere di tante associazioni laicali, come i neocatecumenali [che pretendono di far da maestri anche al clero]».

Sennonché una Chiesa non legata al culto e nella quale, per ciò, il primato sia trasferito agevolmente dal clero al laicato, non è più la Chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo; è la «Chiesa» di Lutero, contro il quale il Concilio di Trento fulminò l'anatema:

«Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, anathema sit» (D. 966).

Da quando il Carretto, reduce dal deserto, si pronunziò in favore del divorzio, abbiamo sempre auspicato che, per la salvezza dell'anima sua e il bene di tante anime, se ne ritornasse nel deserto e ci rimanesse una buona volta, senza scrivere «Lettere» e badando a non prendere... colpi di sole.

NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

ESPOSIZIONE E RILIEVI

LIBRO SETTIMO

N. B. Le scritte in neretto sono nostre osservazioni.

puntata LXV

Osservazione: il canone dal processo penale conclude con una composizione di danni. E il buon nome dell'investigato come delinquente come lo rimedia?

Gli atti dell'investigazione e i decreti dell'Ordinario, coi quali si apre e si chiude l'indagine, e quanto precede l'investigazione, se non siano necessari al processo penale, si custodiscano nell'archivio segreto della Curia (c. 1719). **Osservazione: tutto questo capitolo sulla previa indagine, cioè i cc. 1717-1719, va espunto dal codice in quanto non ha alcun riferimento con l'ordine pubblico. Questa procedura di polizia non si riscontra in nessun codice penale statale, molto più serio e prudente, ma solo negli archivi della polizia.**

Svolgimento del processo (penale): cc. 1720-1728

Se l'Ordinario decide che si proceda per decretum, fuori del giudizio: 1) renda note all'accusato (**non al reo**) le accuse e le prove, dandogli la facoltà di difendersi, a meno che egli, ritualmente convocato, trascuri di comparire; 2) valuti accuratamente le prove e gli argomenti tutti con due assessori; 3) se consta certamente del delitto, e l'azione criminale non sia estinta, decreta a norma dei cc. 1342-1350 (applicazione delle pene), enunciandone brevemente le ragioni in diritto ed in fatto (c. 1720). Se (invece) l'Ordinario deliberi che si debba fare il processo giudiziale penale, siano passati al promotore di giustizia gli atti della (previa) indagine, affinché presenti il libello accusatorio al giudice, a norma dei cc. 1502-1504, esponendo, almeno succintamente, i motivi in fatto ed in diritto (c. 1721 §1). **Osservazione: non va la mancata distinzione tra reo ed imputato o accusato; non piace che pel libello accusatorio si rimandi ai requisiti del libello contenzioso, miscela inconcepibile in sede civile, il cui procedimento è molto più evoluto e dignitoso.**

Il rispettivo promotore di giustizia compie le funzioni (**meglio che: le parti**) di accusatore davanti al tribunale superiore (c. 1721 §2).

Per evitare scandali, garantire la libertà dei testi e tutelare il corso della giustizia, l'Ordinario può, dopo aver udito il promotore di giustizia e citato lo stesso accusato, in qualsiasi stato del processo allontanare (*arcere*) l'accusato dal sacro ministero (quindi sospenderlo) o dal suo eventuale ufficio ed incarico ecclesiastico (quindi rimuoverlo), ed imporgli la permanenza in qualche luogo o territorio (quindi confinarlo) o vietargli anche la pubblica partecipazione alla Ss.ma Eucarestia (quindi scomunicarlo), i quali provvedimenti tutti (**semplicemente spaventosi**), cessando la causa, sono da revocarsi e debbono finire con la fine del processo penale (c. 1722). **Osservazione: è una procedura penale disumana, a rovescio: si applica un complesso di pene arbitrarie prima della sentenza condannatoria o liberatoria, che può essere emessa chissà dopo quanti anni.**

Il giudice, nel citare l'imputato (**non il reo**), lo deve invitare a nominarsi un avvocato a norma del c. 1481 §2 (il §1 è errato) entro i termini, fissati dallo stesso giudice (c. 1723 §1). Se l'imputato non provvede alla nomina, deve nominarglielo il giudice prima della contestazione della lite, perché lo difenda, finché l'imputato non se ne nomini uno proprio (c. 1723 §2). **Osservazione: l'avvocato penale va nominato a validità appena l'Ordinario decida il processo penale, come statuisce il c. 1721 (oppure il processo amministrativo, c. 1433).**

Il promotore di giustizia può ritirare l'accusa (**meglio che: rinunciare all'istanza**) in qualsiasi grado del giudizio, d'ordine o col permesso dell'Ordinario, che (**poco prudentemente**) ha disposto il processo (c. 1724 §1). **Osservazione: non piace questa miscelata subordinazione giudiziale all'amministrativo: ciascuno al suo posto, con le sue responsabilità.**

Il ritiro dell'accusa, perché valga, *abbisogna* d'esser accettato dall'imputato (**detto anche qui: reo**), a meno che non sia assente dal giudizio (c. 1724 §2). **Osservazione: il ritiro dell'accusa non abbisogna del consenso di alcuno; non si concepisce un «reo», nei cui confronti cada l'accusa; non**

si capisce perché non si parli di danni all'imputato.

Nella discussione della causa (penale), sia scritta sia orale, l'accusato ritiene il diritto di esser sentito per ultimo, direttamente o pel tramite del suo avvocato o *procuratore* (c. 1725). **Osservazione: ecco scappare fuori in causa penale anche un procuratore; procuratore è colui, che rappresenta la parte in giudizio, quindi nel processo penale il procuratore rappresenta il delinquente: ad quid?**

In qualsiasi grado e stato del giudizio penale, qualora consti sufficientemente (**meglio che: evidentemente**) che il delitto non è stato commesso dall'accusato (**ancora una volta qualificato reo!**), il giudice lo deve dichiarare con sentenza *ed assolvere il reo (!)*, ancorché consti che l'azione criminale sia estinta (c. 1726). **Osservazione: è stupefacente l'improprietà terminologica del nuovo codice: assolvere il reo innocente! Inoltre, se l'«azione è estinta», va pronunciata l'estinzione.**

Il reo può appellare avverso la sentenza che lo dimette solo perché la pena è facoltativa o perché il giudice si è valso delle potestà concessegli dai cc. 1344-1345 (di differire o diminuire la pena, ecc.) (c. 1727 §1). Il promotore di giustizia può appellare ogniqualevolta ritenga che non sia stato provveduto sufficientemente alla riparazione dello scandalo (**giudizio, che, invece, secondo il c. 1724, spetta all'Ordinario**) od alla restituzione della giustizia (c. 1727 §2). Per lo svolgimento del processo penale, si seguono in genere, oltre ai canoni qui indicati, quelli del giudizio in genere e del giudizio contenzioso ordinario, a meno che non vi osti la natura della cosa, e tenendo presenti le norme speciali spettanti al bene pubblico (c. 1728 §1). *L'accusato non è tenuto a confessare il suo delitto, né gli può esser deferito il giuramento di dire la verità* (c. 1728 §2). **Osservazione: questo paragrafo va col c. 1717.**

Dell'azione per riparare i danni: cc. 1729-1731

La parte lesa può (costituirsi parte civile ed) istituire azione contenziosa

nello stesso giudizio penale a norma del c. 1596 (intervento di terzo) per chiedere i danni, cagionatigli dal delitto (c. 1729 §1). Questo intervento (però) non può più esser proposto, se non sia proposto nel primo grado del giudizio penale (c. 1729 §2). L'appello circa i danni si fa a norma dei cc. 1628-1640 (appello in contenzioso), ancorché non si possa fare appello penale; che, se si proponano i due appelli, quantunque da parti diverse, *il giudizio è unico*, salvo il c. 1734 (c. 1729 §3).

Per evitare le more (**troppo**) lunghe del giudizio penale, il giudice può differire il giudizio dei danni, finché abbia pronunciata la sentenza definitiva nel giudizio penale (c. 1730 §1). Il giudice che così si sia regolato, *dopo* che ha emesso la sentenza nel giudizio penale, deve pronunciare sui danni, ancorché il giudizio penale penda ancora per l'interposta impugnativa, o perché l'imputato è assolto per una causa, che non lo libera dall'obbligo di rifondere i danni (c. 1730 §2). **Osservazione: la sentenza risarcitoria si accompagna con quella penale: se non v'è delitto, non v'è rifusione di danni dal delitto.**

La sentenza, emessa in giudizio penale, ancorché sia passata in giudicato, non costituisce diritto verso la parte lesa, se questa non sia intervenuta a norma del c. 1733 (c. 1731). **Osservazione: il c. 1733 è citato invece del c. 1729 §1.**

Novità o tempo perduto: ricorso (gerarchico) avverso i decreti amministrativi: cc. 1732-1739

Le norme, statuite in questa sezione per i decreti, vanno applicate a tutti gli atti amministrativi *singolari*, emessi in foro esterno fuori del giudizio (cioè non giudiziari), eccettuati quelli (generalmente), che emanano dal Romano Pontefice o dallo stesso Concilio Ecumenico (c. 1732). E' da augurarsi vivamente, che, ogniqualvolta uno si senta gravato da un decreto (amministrativo), eviti (**meglio che viter**) la controversia con l'autore del decreto e cerchi (di addivenire ad) una equa soluzione di comune accordo (*consilio*), ricorrendo all'intervento ed all'opera eventuale di persone assennate, cosicché

per (tale) idonea via si eviti o si elimini la controversia (c. 1733 §1). (All'uopo) la Conferenza episcopale può istituire in ogni Diocesi stabilmente *un ufficio o consiglio* (di conciliatori), al quale demandare il compito di trovare o di suggerire le eque soluzioni secondo norme da stabilirsi dalla stessa Conferenza episcopale; che, se la Conferenza episcopale non l'abbia costituito (**meglio di: iusserit**), può il Vescovo costituire detto *consilium od officio* (c. 1733 §2). L'ufficio od il consiglio, di cui al §2, allora soprattutto presti la sua attività, quando sia chiesta la revoca del decreto a norma dell'art. 1734, e non siano scaduti i termini (dei *dieci giorni*); che, se sia già proposto ricorso avverso il decreto, lo stesso superiore, che vede il ricorso, esorti (anche lui) il ricorrente e l'autore del decreto (impugnato), ogni qualvolta intraveda (qualche) speranza di buon esito, a tentare la via della soluzione (c. 1733 §3).

Prima che uno proponga ricorso, deve domandare all'autore la revoca o la correzione per iscritto; *questa domanda comporta per se stessa la richiesta della sospensione* (c. 1734 §1). La domanda dev'esser fatta entro il termine perentorio di *dieci giorni utili* dal decreto, legittimamente intimato (c. 1734 §2). Queste norme, di cui ai §§1-2, non valgono: 1) pel ricorso da proporsi al Vescovo avverso decreti emessi da autorità a lui soggette; 2) pel ricorso da proporsi avverso decreto, con cui viene deciso un ricorso gerarchico, a meno che la decisione sia presa dal Vescovo; 3) per i ricorsi da proporsi a norma dei cc. 57 e 1735 (c. 1734 §3).

Se entro *trenta giorni* da quando la domanda, di cui al c. 1734, è pervenuta all'autore del decreto, questi emette un nuovo decreto, col quale riforma il primo o rigetta la domanda, i termini (*di dieci giorni*) per ricorrere decorrono dall'intimazione del nuovo decreto; se invece *per trenta giorni non risponda affatto*, i termini decorrono dal trentesimo giorno (c. 1735).

Negli oggetti (**che non sono determinati**), nei quali il ricorso gerarchico *sospende* l'esecuzione del decreto, la *sospensione avviene anche con la doman-*

da, di cui al c. 1734 (c. 1736 §1). **Osservazione: nel c. 1734 §1 la sospensione è intesa soltanto richiesta; non è detto se e quando sia in sospensivo. Non è detto, perché nessuno si scompone.**

Iustus

Riceviamo e pubblichiamo

Rev.mo Sig. Direttore,

leggo sempre e medito i saggi e sinceri articoli di *sì sì no no*, a cui da anni sono abbonato; e ne godo intimamente per il coraggio di Lei e dei Collaboratori nel difendere la Fede e la Morale cattolica, che oggi da tanti Confratelli vengono inquinate e manomesse con tanto danno alle anime!

Purtroppo il principe delle tenebre sa usare con estrema maestria le sue armi per confondere l'intelligenza e la coscienza anche dei rappresentanti dell'alta Gerarchia della Chiesa, che si ritengono intoccabili. Quanto a Fede e Morale io mi vanto di essere e restare sempre con Voi.

Ora vorrei chiedere il Vostro parere su una questione che ha portato nel Clero italiano, almeno nel Basso Clero, un po' di amarezza e di confusione, nonché di disapprovazione o addirittura di ribellione. Si tratta del *Concordato* tra la S. Sede e lo Stato italiano, ormai approvato. Basta leggere *L'Amico del Clero e Vita Pastorale* che riportano lettere di poveri Preti, che si lamentano del gesto così frettoloso con cui il Card. Casaroli si è inchinato al grande Craxi, accettando e firmando tale Concordato, come un gesto di libertà e indipendenza della Chiesa dallo Stato. In tal modo la «Congrua» presto sparirà e le Diocesi si arrangeranno da sole nella **giusta** amministrazione dei Beni Ecclesiastici. Non solo molti Preti, ma anche vari Vescovi, sappiamo che ne sono rimasti perplessi. Vorrei, se possibile, un suo giudizio su *sì sì no no* riguardo questo argomento che tocca la mente e il cuore di tanti Confratelli.

La ringrazio di cuore e prego il carissimo Defunto, un vero e santo Sacerdote, ex Direttore del Periodico, perché ci ricordi al Signore in questi tristi momenti per la Chiesa e i suoi Ministri!

Un Prete carpignano

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70%

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI:
in caso di mancato recapito o se respinto
RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE
00049 VELLETRI
Tassa a carico di *sì sì no no*

sì sì no no
Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X
Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94
il 1° lunedì del mese,
dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso:
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68
Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau
Direttore Responsabile: Maria Caso
Quota di adesione al « Centro »:
minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Esteri e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a
sì sì no no
Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974
Stampato in proprio